**Bur n. 124 del 15/09/2026**

(Codice interno: 591463)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 21

**Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale del veneto.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1**
**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi, le finalità e la programmazione della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, e della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, riconosce il presepe come espressione del patrimonio culturale, artistico e storico della comunità regionale, promuove la salvaguardia delle tecniche artigianali tradizionali, la diffusione della tradizione presepiale e il sostegno alle iniziative espositive del territorio regionale, nonché lo sviluppo di itinerari turistico-culturali tematici.

**Art. 2**
**Interventi regionali.**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
   a) sostiene l’organizzazione di mostre, rassegne e concorsi presepistici;
   b) promuove la catalogazione dei presepi di particolare pregio artistico o storico;
   c) favorisce il turismo stagionale istituendo e promuovendo, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica, gli “Itinerari del presepe veneto”.
2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono prioritariamente gli enti locali, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, e successivamente le Pro Loco, le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con finalità culturali, le parrocchie e gli enti religiosi che promuovono o curano la conservazione e la realizzazione di presepi aperti al pubblico.

**Art. 3**
**Registro dei presepi di interesse regionale.**

1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di costituzione e di tenuta, il “Registro dei presepi di interesse regionale”.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard necessari per l'iscrizione al Registro, con particolare riguardo a:
   a) presepi di particolare pregio artistico o storico;
   b) presepi viventi;
   c) mostre o rassegne.
3. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per l’accesso ai contributi.

**Art. 4**
**Giornata regionale del presepe.**

1. È istituita la “Giornata regionale del presepe”, per promuovere e rafforzare la conoscenza della tradizione presso le giovani generazioni e i turisti.
2. A decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la celebrazione della Giornata regionale del presepe si svolgerà l’8 dicembre di ogni anno.

**Art. 5**
**Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia degli interventi realizzati.

**Art. 6**
**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 4, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 settembre 2026

Alberto Stefani

---

**INDICE**

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Interventi regionali.
Art. 3 - Registro dei presepi di interesse regionale.
Art. 4 - Giornata regionale del presepe.
Art. 5 - Clausola valutativa.
Art. 6 - Norma finanziaria.

**Dati informativi concernenti la legge regionale 15 settembre 2026, n. 21**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 marzo 2026, dove ha acquisito il n. 49 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Barbera, Borgia, Baldan Matteo, Besio, Benetti, Calligaro, Leso, Rucco, Soranzo, Bozza, Martini e Lovat;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 luglio 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Claudia Barbera, e su relazione di minoranza Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 settembre 2026, n. 21.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Claudia Barbera, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente progetto di legge si propone di riconoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio presepiale del Veneto quale espressione qualificante della cultura, dell'arte, della storia e dell’identità della nostra comunità regionale.
Il presepe, infatti, rappresenta per il Veneto molto più di un simbolo religioso: esso costituisce un pilastro dell’identità culturale, storica e artigianale del territorio. Le sue radici affondano nelle sacre rappresentazioni medievali e, nei secoli, si sono sviluppate in una varietà di espressioni artistiche uniche al mondo. Dai suggestivi presepi subacquei e galleggianti del lago di Garda ai celebri presepi in vetro di Murano, dalla tradizione del legno intagliato della Val di Zoldo ai presepi in pietra della Lessinia, fino alle creazioni in terracotta e gesso diffuse in ogni angolo del Veneto: ogni provincia e contesto paesaggistico offre una declinazione originale di quest’arte. A completare questo ricco panorama sono i presepi viventi, che animano centri storici e contrade rurali coinvolgendo intere comunità, rafforzando il senso di appartenenza e garantendo la trasmissione intergenerazionale di un patrimonio culturale immateriale vivo e dinamico.
Tuttavia, questo ricchissimo patrimonio rischia di rimanere frammentato e non adeguatamente conosciuto e sostenuto. Spesso, l’instancabile opera di volontari, associazioni, parrocchie ed enti locali non riceve il giusto riconoscimento istituzionale e il supporto necessario per garantire la conservazione delle opere di pregio e il ricambio generazionale.
L’articolo 1 definisce le finalità della legge riconoscendo il presepe come espressione qualificante del patrimonio culturale. L’obiettivo è diffondere la conoscenza della tradizione presepiale presso la comunità, sostenere le iniziative espositive su tutto il territorio regionale, favorendo al contempo lo sviluppo di itinerari turistico-culturali tematici ma anche salvaguardare le tecniche tradizionali legate alla realizzazione dei presepi.
L’articolo 2 individua gli interventi regionali e i relativi destinatari. La Giunta regionale è chiamata a sostenere l’organizzazione di mostre, rassegne e concorsi presepistici; a promuovere la catalogazione dei presepi di particolare pregio artistico o storico; e a favorire il turismo stagionale attraverso l’istituzione e la promozione degli “Itinerari del Presepe Veneto” nell'ambito della programmazione turistica regionale. Destinatari di tali interventi sono gli enti locali, le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con finalità culturali, le parrocchie e gli enti religiosi che promuovono o curano la conservazione e la realizzazione di presepi aperti al pubblico.
L’articolo 3 istituisce il Registro dei presepi di interesse regionale presso la competente struttura della Giunta. L’iscrizione al Registro, disciplinata da criteri e requisiti definiti dalla Giunta, sentita la commissione consiliare, è riservata ai presepi di particolare pregio artistico o storico, ai presepi viventi e alle mostre e rassegne temporanee di rilevanza territoriale. L’iscrizione costituisce condizione necessaria per l’accesso ai contributi regionali, garantendo così un riconoscimento ufficiale alle eccellenze del territorio.
L’articolo 4 istituisce la Giornata regionale del presepe, fissata per l’8 dicembre di ogni anno. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere e rafforzare la conoscenza della tradizione presepiale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e ai turisti, favorendo la trasmissione intergenerazionale di questo patrimonio culturale.
L’articolo 5 contiene la norma finanziaria.
Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione l’11 marzo 2026. L’illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 17 del 20 maggio 2026. Il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesto in data 13 marzo 2026, è pervenuto alla Commissione, con esito favorevole, in data 14 luglio 2026. L’esame della Sesta commissione è ripreso nella seduta n. 19 del 03 giugno 2026. La Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulla norma finanziaria ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento, proponendone una riformulazione, nella seduta del 21 luglio 2026.
Nella seduta del 22 luglio la Sesta Commissione, preso atto del parere della Prima Commissione, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.
Per il progetto di legge n. 49 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri:

Bevilacqua, Marcon con delega Calzavara, Vianello (Lega Liga Veneta), Maltauro con delega Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Barbera, Besio con delega Baldan M., Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Lovat (Szumski Resistere Veneto).
Astenuti i Consiglieri: Del Bianco con delega Trevisi, Luisetto, Sambo (Partito Democratico), Cunegato, Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra).";

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Il progetto di legge che discutiamo oggi parte da un'intenzione che riteniamo positiva: riconoscere e valorizzare una tradizione profondamente radicata anche nella comunità del Veneto. Il presepe nasce naturalmente dalla tradizione cristiana, ma nel tempo è diventato, come si diceva, patrimonio culturale, artistico e artigianale e soprattutto in moltissimi nostri territori è diventato un momento di comunità.
Lo vediamo ogni anno nei Comuni, nelle frazioni e nelle contrade. Dietro un presepe spesso ci sono settimane di lavoro, volontari che mettono a disposizione tempo e competenze, associazioni, parrocchie, famiglie, artigiani. La stessa relazione che accompagna questo progetto di legge restituisce bene la ricchezza delle esperienze presenti in Veneto, dai presepi del Garda alle lavorazioni in vetro di Murano, alla tradizione della Val di Zoldo, alla pietra della Lessinia, aggiungerei, all'esperienza di Bariola, Valli del Pasubio, ai Frari e a molte altre realtà del territorio. È un patrimonio diffuso, fatto di esperienze molto diverse tra loro, e proprio per questo la finalità del progetto di legge riteniamo sia condivisibile.
Il punto sul quale vorrei soffermarmi nella correlazione non è, quindi, se questo patrimonio meriti di essere valorizzato. Su questo riteniamo di essere concordi. La domanda è come farlo e con quali strumenti. È qui che sul provvedimento riteniamo di avere ancora dei dubbi. Riteniamo, infatti, che una buona intenzione abbia bisogno di strumenti adeguati.
Il primo elemento è molto concreto e riguarda le risorse. Il progetto prevede 30.000 euro all'anno, per tre anni. Con queste risorse si dovrebbero, secondo le intenzioni dei presentatori, sostenere mostre, rassegne e concorsi, promuovere la catalogazione dei presepi di particolare pregio e sostenere la Giornata regionale del presepe. È evidente che parliamo di uno stanziamento limitato. Credo che su questo dobbiamo essere sinceri. Se riteniamo davvero che il patrimonio presepiale rappresenti una parte significativa del patrimonio culturale regionale, dobbiamo mettere a disposizione strumenti coerenti con questa affermazione, altrimenti rischiamo di approvare una legge che riconosce solennemente un patrimonio, istituisce un registro e individua diversi soggetti beneficiari, ma mette a disposizione risorse talmente ridotte da rendere difficile produrre effetti. Non è tanto per una questione di chiedere grandi stanziamenti per una singola tradizione, è più una questione di coerenza tra gli obiettivi che si scrivono nelle leggi e gli strumenti che si mettono a disposizione per raggiungerli. Potrebbe essere un inizio.
Questa scarsità di risorse ci dovrebbe portare a una riflessione ulteriore: non si parte ogni volta da zero. Il Veneto dispone ¿ lo si accennava prima ¿ di strumenti per la valorizzazione della cultura, del patrimonio diffuso e della promozione turistica. Lo riconosce anche il progetto. L'articolo 1 si colloca espressamente in armonia con i princìpi e le finalità della legge n. 17 e l'articolo 2, quando parla di itinerari del presepe veneto, stabilisce che siano promossi nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale. È per questo che crediamo sia importante rafforzare questi accenni per rendere più coerente questa legge con gli strumenti già a disposizione. È il senso dell'emendamento che abbiamo depositato.
Questo non per ridimensionare il riconoscimento della tradizione presepiale, ma per evitare di costruire ogni volta pezzetti di strumenti che rischiano di procedere parallelamente a quelli che già abbiamo.
Se esiste una programmazione culturale regionale, utilizziamola. Se esistono strumenti di promozione turistica, coordiniamoci con quelli. Se esistono reti territoriali e strumenti per valorizzare il patrimonio culturale diffuso, facciamo in modo che questa legge dialoghi con loro, altrimenti moltiplichiamo registri, giornate e bandi senza moltiplicare le opportunità per i territori. A noi interessa in particolar modo che le risorse da stanziare arrivino alle iniziative, non che servano a costruire altri piccoli contenitori amministrativi.
Il registro: un altro degli elementi previsti. Abbiamo visto in questo registro il rischio che diventi una barriera. C'è un elemento sul quale chiediamo attenzione: l'articolo 3 istituisce questo registro e stabilisce che l'iscrizione sia condizione necessaria per accedere ai contributi. I criteri, i requisiti e gli standard saranno definiti successivamente dalla Giunta, sentita la Commissione. La necessità di avere criteri è evidente: parliamo di risorse pubbliche, per cui è giusto stabilire regole trasparenti. Ma vorremmo evitare un paradosso: non possiamo approvare una legge per sostenere una tradizione che vive soprattutto di volontariato e poi costruire procedure che rischiano di far accedere soltanto i soggetti più organizzati, perché il patrimonio che stiamo cercando di tutelare non è fatto soltanto dei grandi presepi, capaci di attirare migliaia di visitatori, è fatto anche del presepe di una piccola frazione, costruito da un'associazione magari con pochi volontari o da una parrocchia di un piccolo Comune, magari da persone che da vent'anni ogni dicembre, o ben prima, si trovano e dedicano gratuitamente il proprio tempo a questa tradizione. Sono realtà che, a nostro avviso, hanno un valore culturale e sociale, anche senza avere magari una segreteria amministrativa capace di orientarsi tra registri, bandi o rendicontazioni. Per questo, chiediamo che i criteri siano davvero semplici, accessibili e proporzionati e che ci sia un'attenzione alla distribuzione territoriale delle risorse.
Se questa legge vuole valorizzare il patrimonio presepiale del Veneto, deve riuscire a raggiungere anche i territori meno centrali e le iniziative meno strutturate. Non possiamo misurare il valore di una tradizione soltanto dal numero di persone che queste realtà attraggono.
C'è un aspetto del progetto che può essere a nostro avviso interessante: la volontà di mettere in relazione le diverse esperienze. Catalogazioni, itinerari, possibilità di far conoscere iniziative che oggi rimangono molto locali, ma che possono avere un valore importante. Anche qui la parola chiave dovrebbe essere "rete". Non serve aggiungere un'etichetta regionale a ciò che esiste, se poi ogni realtà continua a muoversi da sola. Può essere, invece, utile collegare esperienze diverse, favorire la conoscenza reciproca, mettere in relazione associazioni, Enti locali, realtà culturali e soggetti che già operano nella promozione territoriale. Soprattutto può essere utile sostenere la trasmissione delle competenze, perché la questione che pone la stessa relazione è una questione reale: molte di queste esperienze dipendono da volontari che le portano avanti da molti anni e il ricambio

generazionale oggi non è esattamente scontato. Se vogliamo davvero tutelare questo patrimonio, forse è questo uno dei temi più importanti: fare in modo che un sapere, una tecnica artigianale o un'esperienza associativa possano essere trasmessi.
Con riferimento alla Giornata regionale del presepe, le giornate possono essere strumenti per accendere l'attenzione, ma il rischio che noi vediamo nel moltiplicarle è che non possono essere sostituti della politica. Una tradizione non rimane viva perché le dedichiamo una giornata sul calendario regionale, rimane viva se ci sono comunità che continuano a praticarla, se ci sono persone capaci di trasmetterla, se le piccole associazioni riescono a sopravvivere, se gli artigiani possono continuare a mettere a disposizione competenze e se le Istituzioni riescono a sostenere queste competenze, senza complicare loro la vita. È su questo che, alla fine, credo dovremmo misurare l'efficacia di questo progetto e di questa legge.
L'idea, dunque, a nostro giudizio è condivisibile. La tradizione che si vuole valorizzare merita attenzione. Riconosciamo il grande lavoro delle tante persone che nei territori la tengono viva e riteniamo positivo che il testo consideri il presepe non soltanto nella sua evidente origine religiosa ma soprattutto come patrimonio culturale, artistico, storico e artigianale. Ma proprio perché prendiamo sul serio questa finalità, pensiamo che il provvedimento potrebbe essere più incisivo. Abbiamo, dunque, presentato alcuni emendamenti per coordinarlo rispetto alle altre leggi e per provare a tutelare le realtà più piccole.".

**3. Struttura di riferimento**

Direzione Cultura